



Gonzaga



Moglia



Motteggiana



Pegognaga



Poggio Rusco



Quistello



San
Benedetto Po



San Giacomo
delle Segnate



San Giovanni
del Dosso



Suzzara



Città di Gonzaga

Piazza Castello, 1
46023 Gonzaga (MN)

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

ai sensi della L.R. n. 4 del 16 marzo 2016 e della D.G.R. XII/3668 del 16 dicembre 2024

REGOLAMENTO

Data: settembre 2025

Rev. 2



Dott. Geologo Andrea Brambati
Tel.: 348.3939629
e.mail: andreabrambati@alice.it
PEC andreabrambati@pec.epap.it



Dott. Geologo Simone Scola
Via N. Sauro 2/D - 23862 Civate (LC)
Tel.: 347.8431551
e.mail: simone@geologoscola.it



Salveti Graneroli
engineering

Sommario

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2. DEFINIZIONI	4
ART. 3. COMPETENZE	7
ART. 4. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO	8
ART. 5. INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO	8
ART. 6. REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE	9
6.1 ATTIVITÀ VIETATE.....	9
6.2 ATTIVITÀ SOGGETTE A CONCESSIONE COMUNALE	12
6.3 LAVORI E OPERE SOGGETTI A NULLA OSTA IDRAULICO.....	15
6.4 OBBLIGHI DEI FRONTISTI	16
6.5 INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURA D'URGENZA.....	17
ART. 7. COMPETENZE MANUTENTIVE DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE	17
ART. 8. PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER IL RETICOLO IDRICO MINORE.....	19
8.1 ATTRAVERSAMENTI	19
8.1.1 ATTRAVERSAMENTI AEREI.....	19
8.1.2 ATTRAVERSAMENTI IN SUBALVEO	20
8.2 TOMBINATURE	21
8.3 IMBOCCO CORSI D'ACQUA INTUBATI	22
8.4 SOTTOPASSI.....	22
8.5 ARGINI.....	22
8.6 DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO	23
8.7 FABBRICATI E OPERE ESISTENTI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO	23
8.8 FABBRICATI PERICOLANTI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO	24
8.9 PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO	24

8.10	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	24
8.11	RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.....	25
8.12	VARIAZIONI DI TRACCIATI DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE	25
8.13	PROGETTI ORGANICI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ALL'INTERNO DI AREE EDIFICABILI DEL P.G.T.....	25
8.14	SCARICHI IN CORSO D'ACQUA.....	26
8.15	CANALIZZAZIONI AGRICOLE (FOSSI E SCOLINE).....	28
8.16	OPERE E ATTIVITÀ NON RICOMPRESE NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI	28
ART. 9.	RICHIESTA DI CONCESSIONE O NULLA-OSTA PER INTERVENTI SUL RETICOLO IDRICO MINORE E ALL'INTERNO DELLE RELATIVE FASCE DI RISPETTO	29
9.1	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	29
9.2	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	30
9.3	SPESE D'ISTRUTTORIA.....	31
9.4	CAUZIONE	31
9.5	CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	31
ART. 10.	NORMATIVA RELATIVA AL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA CONSORTILE	32

ALLEGATI:

1. Individuazione delle fasce
2. Canoni regionali di polizia idraulica
3. Regolamento consortile di polizia idraulica

Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le attività vietate o soggette ad autorizzazione o nulla osta lungo gli alvei e all'interno delle relative fasce di rispetto dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore nell'ambito del territorio comunale di Gonzaga (MN).

Vengono quindi disciplinate le attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore in capo al Comune di Gonzaga, ad esso delegate ai sensi dell'art. 3, comma 114 della L.R. n. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/1998. È inoltre demandata al comune la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'utilizzo delle aree ad esso riconducibili.

L'autorità idraulica costituisce il soggetto giuridico che ha funzione di svolgimento dell'attività di Polizia Idraulica.

Art. 2. DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a. **Reticolo Idrico Minore – RIM:** i corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi minore e quindi di competenza comunale (v. Allegato "D" alla D.G.R. XII/3668 del 16 dicembre 2024), sono tutti quelli non indicati come appartenenti al Reticolo Idrico Principale (v. Allegati "A" e "B" alla D.G.R. XII/3668 del 16 dicembre 2024) o al Reticolo Idrico di Bonifica (v. Allegato "C" alla D.G.R. XII/3668 del 16 dicembre 2024); sono inoltre escluse dal RIM le acque piovane non ancora convogliate in corso d'acqua.
- b. **Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica – RIB:** sono i corsi d'acqua di competenza consortile, così come elencati nell'Allegato "C" alla D.G.R. XII/3668 del 16 dicembre 2024, per i quali l'esercizio delle attività di Polizia Idraulica è in capo ai Consorzi di Bonifica.
A Gonzaga la competenza rispetto a tali canali è in capo al "Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po".
- c. **Fossi di guardia:** canali di scolo di dimensioni generalmente limitate, realizzati per convogliare le acque di ruscellamento superficiale e impedire che raggiungano aree critiche, come infrastrutture stradali o ferroviarie, o altre opere. La loro funzione primaria è quella di proteggere tali aree da danni causati dall'accumulo di acqua piovana.
- d. **Canali interpoderali:** canali o fossi artificiali che attraversano i fondi rurali, utilizzati per l'irrigazione, lo scarico delle acque e il mantenimento della bonifica.
- e. **Fasce di rispetto:** sono costituite da porzioni di territorio in adiacenza ai corsi d'acqua, all'interno delle quali le attività sono normate ai sensi del presente regolamento; la loro ampiezza è di seguito definita nel presente articolato.

- f. **Centro edificato**: area già edificata alla stesura del presente regolamento, racchiusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi.

Ai sensi delle linee guida della D.G.R. XII/3668 del 16 dicembre 2024 si hanno, inoltre, le seguenti definizioni:

Demanio idrico: ai sensi del comma 1 dell'art. 822 del Codice civile, «*appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...*».

Pertanto fanno parte del Demanio Idrico tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144 comma 1, D.Lgs n. 152/2006).

Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni e al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: *«fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».*

Polizia Idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La Polizia Idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Concessione idraulica: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

È preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- a) concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo

o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'art. 20 del presente Regolamento;

- b) concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

Nulla-osta idraulico: è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m. (se non ridelimitate ai sensi dell'art. 96 comma f) del R.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetto al pagamento di canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere idraulico: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa:

- l'area del demanio idrico fluviale;
- la fascia di rispetto di un corso d'acqua;
- Le fasce fluviali A e B e le aree Ee e Eb del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nonché le aree classificate P3/H e P2/M (aree a pericolosità idraulica alta e media) del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), esclusivamente sulle proposte progettuali di interventi di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, 38 bis, 62 e 64 delle N.d.A. del PAI.

Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

Art. 3. COMPETENZE

Le aste del reticolo idrico superficiale (a cielo aperto e/o tombinato) che attraversano il territorio di Gonzaga appartengono al Reticolo idrico minore sia di competenza comunale sia di competenza consortile.

In cartografia sono stati indicati anche i seguenti altri elementi idrici superficiali, esclusi dai reticoli di cui sopra:

- fossi di guardia per lo smaltimento delle acque meteoriche in fregio alle strade;
- canali interpoderali;
- tratti idrici individuati su mappa catastale:
 - non più esistenti,
 - privi di continuità idraulica.

La competenza dei corsi d'acqua è come di seguito articolata:

- Reticolo Idrico Minore: competenza del Comune di Gonzaga;
- Reticolo Idrico Consortile: competenza del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po.

Il Comune di Gonzaga esercita pertanto le attività di Polizia Idraulica relative al Reticolo Idrico Minore, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, rilasciando autorizzazioni, concessioni o nulla-osta ai fini idraulici, come previsto dalla D.G.R. 11/2022 del 15 dicembre 2022.

Art. 4. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO

Il Documento di Polizia Idraulica del Comune di Gonzaga è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica
- Tavole cartografiche: Tav. da 1A a 1E – Individuazione del reticolo idrico, scala 1:5.000
- Regolamento

La classificazione e la suddivisione del reticolo idrico presente sul territorio di Gonzaga in Reticolo Idrico Minore e Reticolo Idrico Consortile a cui fare riferimento è quella definita nella Relazione Tecnica e nelle relative tavole cartografiche.

Le norme relative alle attività da svolgersi all'interno delle fasce di rispetto sono definite nel presente regolamento.

Art. 5. INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

Il Documento di Polizia Idraulica definisce le fasce di rispetto dei corsi d'acqua.

Le fasce di rispetto sono individuate tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente e adeguata a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

L'estensione delle fasce di rispetto individuata sulla cartografia del Documento di Polizia Idraulica è da considerarsi rappresentativo, in quanto gli errori e le imprecisioni intrinsechi alla base topografica non possono essere risolte in questa sede.

Per tale motivo, ogni richiesta autorizzativa nelle aree limitrofe ai corsi d'acqua del reticolo idrico, dovrà essere supportata da un rilievo topografico di dettaglio che identifichi precisamente le superfici demaniali o le fasce idrauliche.

La distanza per la definizione delle fasce di rispetto deve essere misurata trasversalmente all'asse del corso idrico, non dalla mezzeria dell'asta, ma da uno dei seguenti punti di riferimento a seconda del caso specifico:

- il piede arginale esterno degli argini;
- in assenza di argini in rilevato, la sommità della sponda incisa dell'alveo;
- dal limite esterno dei manufatti, laddove le sponde siano definite da muri, scogliere, ecc.;
- dal limite esterno dei manufatti interrati.

L'Allegato 1 al presente Regolamento riporta le modalità per l'individuazione delle fasce.

Le fasce di rispetto sono individuate a partire dalla sponda che delimita l'alveo attivo come di seguito:

- pari a 5 m per i canali di competenza comunale appartenenti al Reticolo Idrico Minore;
- pari a 10 m per il Collettore Principale, di competenza consortile;
- pari a 5 m per tutti gli altri canali affidati in gestione al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po.

Art. 6. REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE

6.1 ATTIVITÀ VIETATE

All'interno delle fasce fluviali precedentemente definite sono vietate le seguenti attività:

- a) la copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;
- b) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime e innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele o imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- c) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- d) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di 5 metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- c) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dall'autorità idraulica competente;
- d) le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- e) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza, dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di 4,0 metri per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- f) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- g) le variazioni e alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- h) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;

- i) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- j) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- k) i lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.
- l) lo stabilimento di molini natanti;
- m) l'interclusione delle fasce di rispetto;
- n) la realizzazione di muri e/o recinzioni con elementi non asportabili e tutte quelle opere che comportino un impedimento o una limitazione alla possibilità di accesso alla fascia di rispetto e all'alveo;
- o) gli interventi di "ristrutturazione edilizia", "nuova costruzione" e "ristrutturazione urbanistica", così come definiti alle lettere d), e), f) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- p) il deposito sia permanente che temporaneo di rifiuti (come definito all'art. 183, comma 1, let. m) del D.Lg. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.);
- q) il deposito anche provvisorio di materiali di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli temporanei (secondo le modalità previste dalla normativa specifica in materia) necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione idraulica, connessi ad attività estrattiva autorizzata dalla Provincia di Mantova e di letame per uso agronomico;
- r) sono vietati gli interventi con occupazione o riduzione delle aree di espansione e divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.

Sono vietate le nuove edificazioni, di manufatti anche totalmente interrati, di ogni tipo di impianto tecnologico e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 5,00 m dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua.

Fanno eccezione, e quindi non sono vietate, le opere attinenti alla difesa, alla regimazione idraulica, alla derivazione, al controllo e allo scarico delle acque, anche a scopo idroelettrico, nonché gli attraversamenti dei corsi d'acqua, per i quali è necessaria comunque il rilascio della concessione.

I tratti di corsi d'acqua tombinati dovranno essere verificati idraulicamente e l'Amministrazione competente, in base ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.

6.2 ATTIVITÀ SOGGETTE A CONCESSIONE COMUNALE

Ai sensi degli artt. 97 e 98 del R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità Idraulica competente, così come definita in precedenza, sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c) del R.D. n. 523/1904;
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dall'opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili, ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo della intiera estirpazione delle chiuse abbandonate;

- h) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altro materiale nel letto di fiumi, torrenti e canali pubblici è materia di esclusiva competenza della Regione Lombardia. L'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogni qualvolta riconosca poterne essere lesi il regime delle acque e gli interessi pubblici o privati;
- i) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recare pregiudizio alle vie alzaie ove esistano, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie;
- j) gli interventi che prevedono la demolizione (parziale o totale) di edifici e/o dei manufatti che comportino il miglioramento delle condizioni idrauliche o di accesso al corso d'acqua per la manutenzione.

In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata, con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione comunale provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione), assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere degli interventi ai proprietari;

- k) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., nei casi previsti e secondo le modalità ammesse dall'art. 11 della L.R. 15.03.2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua", richiamati all'interno del successivo articolo 8.7;
- l) gli interventi di adeguamento funzionale e igienico-sanitario degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza del lavoro, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di adeguamento energetico degli edifici, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, nonché gli interventi di adeguamento sismico, senza aumento di superficie o volume, nei casi previsti e secondo le modalità ammesse dall'art. 11 della L.R. 15/03/2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in

materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua", richiamati all'interno del successivo articolo 8.7;

- m) gli interventi volti alla mitigazione delle vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti, nonché al miglioramento della tutela della PUBBLICA incolumità, senza aumenti di superficie, volume e del carico insediativo (compreso il cambio di destinazione d'uso a ciò finalizzato); nei casi previsti e secondo le modalità ammesse dall'art. 11 della L.R. 15/03/2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua", richiamati all'interno del successivo articolo 8.7;
- n) la realizzazione di aree standard e legati alla viabilità, sia veicolare che ciclopedonale, purché non altrimenti localizzabili e realizzati in modo da non modificare, se non in senso migliorativo, il regime idraulico del corso d'acqua, senza la realizzazione di attrezzature fisse, manufatti sporgenti e tutto quanto possa interferire con le operazioni di manutenzione e pulizia delle aste idriche;
- o) la realizzazione di opere e infrastrutture per la regimazione delle acque, la derivazione e la restituzione delle stesse, anche a scopo idroelettrico.
- p) la posa in opera di tubazioni e linee di servizi diversamente non localizzabili previa verifica a seguito di studio di compatibilità idraulica dell'intervento esternamente la fascia di 4,0 m dal ciglio della sponda;
- q) la posa in opera di pali e sostegni di linee elettriche, telefoniche, etc. esternamente alla fascia di 4,0 m dalla sponda; la posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo, esternamente la fascia di 4,0 m dalla sponda;
- r) scarichi per acque meteoriche, scolmatori di troppo pieno di acque fognarie e scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici;
- s) restano inoltre soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:
- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti canali;
 - attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
 - attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o altri impianti di telecomunicazione;
 - tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;

- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e difesa idraulica;
- opere di derivazione e restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) relative ai seguenti ambiti:

- aree incluse nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del PAI (artt. da 28 a 39);
- aree di esondazione e dissesti morfologici a carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e aree di conoide (art. 9, commi 5, 6, 6-bis, 7, 8 e 9 delle Norme di Attuazione del PAI);
- aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME – ex PS 267/98, artt. 48, 49, 50 e 51 delle Norme di Attuazione del PAI).

Per il principio di non ridondanza, le norme di riferimento per tali zone non sono qui riprodotte e si rimanda alla relativa documentazione normativa vigente per la loro applicazione.

Resta fermo che:

- per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'autorità idraulica competente può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente;
- gli interventi consentiti previa autorizzazione devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti;
- non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione comunale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovassero, in contrasto alla normativa vigente, all'interno della fascia di rispetto.

6.3 LAVORI E OPERE SOGGETTI A NULLA OSTA IDRAULICO

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 5,0 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;

- la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.).

6.4 OBBLIGHI DEI FRONTISTI

Ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del R.D. sono consentite *“le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo”*. Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, *«...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi”*.

È, dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12 del R.D. n. 523/1904, sono a esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua. Per la realizzazione di tali interventi deve essere comunque richiesta l'autorizzazione all'Autorità Idraulica competente.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

6.5 INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURA D'URGENZA

- a) È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.
- b) La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente (per il RIM il Comune) che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.
- c) Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.
- d) Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.
- e) Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

Art. 7. COMPETENZE MANUTENTIVE DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE

L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione e fruizione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso d'acqua (alveo e sponde) che le opere, idrauliche e non, realizzate sul corso d'acqua stesso (briglie, paratoie, tubi, partitori, ecc.).

Le manutenzioni inerenti l'alveo e le sponde comprendono ad esempio i seguenti interventi:

- la pulizia dell'alveo naturale e non;
- la rimozione dei rifiuti solidi, il taglio dell'erba e della vegetazione, sia in alveo che sulle sponde, di ostacolo al deflusso delle acque;
- il ripristino della sezione di deflusso, anche in corrispondenza di ponti ed attraversamenti, con eliminazione dei materiali litoidi di ostacolo al regolare deflusso;
- la protezione del piede delle sponde dissestate attraverso la realizzazione di strutture rinaturabili;
- restauro dell'ecosistema ripariale;
- la rinaturalizzazione dei canali.

Per quanto riguarda le opere idrauliche, la manutenzione prevede ad esempio:

- la pulizia ed il mantenimento della stabilità dei manufatti esistenti;
- la rimozione di materiali di deposito che possono generare intasamenti e malfunzionamenti dei manufatti;
- il ripristino della funzionalità dei tratti tombati, anche riportandoli alla luce libera;
- il ripristino delle protezioni spondali e dei manufatti eventualmente danneggiati;
- la manutenzione dei manufatti di derivazione quali chiaviche, scolmatori, apparecchiature elettriche, meccaniche e carpenterie metalliche connesse al funzionamento di paratoie e impianti di sollevamento;
- il recupero, la sostituzione e l'aggiunta di tubi Norton dei fontanili;
- il ripristino dell'efficienza delle opere trasversali (salti di fondo, soglie, ecc.).

Le competenze manutentive sui corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore e sui manufatti sono di seguito esplicitate:

1. Sui corsi d'acqua ricadenti nel Reticolo Idrico Minore spetta al Comune eseguire gli interventi di manutenzione sull'alveo e sulle sponde del corso d'acqua, fatto salvo quanto riportato in calce.

Come disciplinato dall'art. 868 e dagli artt. 915, 916 e 917 del Codice Civile, nonché dagli artt. 10 e 12 del R.D. n. 523/1904, i proprietari degli immobili situati in prossimità di corsi d'acqua (frontisti) sono obbligati a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua e sono responsabili degli eventuali danni derivanti dall'incuria o dall'abbandono del corso d'acqua o dai manufatti realizzati lungo il corso d'acqua a difesa del fondo.

Compete pertanto ai proprietari frontisti l'esecuzione di tutte le opere che garantiscono la buona funzionalità idraulica del corso d'acqua, tra cui:

- la rimozione dei rifiuti solidi, il taglio dell'erba e della vegetazione di ostacolo al deflusso delle acque;
 - la pulizia ed il mantenimento della stabilità dei manufatti esistenti;
 - la riparazione delle sponde o degli argini qualora questi siano ammalorati;
2. Se sui corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore vi è una regolare concessione di derivazione d'acqua pubblica in atto, spetta al titolare della concessione (art. 42 R.D. n. 1775/1933) mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili, ecc., e quindi eseguire la manutenzione degli alvei e delle sponde, come ad esempio tenere sempre ben efficienti i fossi, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo, rimuovere gli alberi, i tronchi e i grossi rami che per qualsivoglia motivo, causino interferenza con il corso d'acqua.

3. Se la manutenzione riguarda invece manufatti edilizi e/o opere create artificialmente ed esistenti lungo i corsi d'acqua (tombinature, sponde artificiali, muri, scogliere, attraversamenti, ecc.), la manutenzione compete a chi le ha realizzate o a chi trae beneficio da tali opere.

Da parte dei proprietari frontisti dovrà inoltre essere garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche o l'esecuzione di attività di manutenzione sull'alveo da parte del personale dell'Ente titolare delle competenze in materia di polizia idraulica e, in presenza di una concessione di derivazione, da parte del titolare della concessione.

Le disposizioni e gli obblighi sopra indicati trovano sempre applicazione fatto salvo eventuali differenti accordi/convenzioni tra tutti i soggetti interessati alla gestione, controllo, conservazione e manutenzione dei corsi d'acqua.

Art. 8. PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER IL RETICOLO IDRICO MINORE

8.1 ATTRAVERSAMENTI

Le opere di attraversamento consentite dal presente regolamento dovranno essere supportate da un'adeguata verifica di compatibilità idraulica e non dovranno creare danno a proprietà di terzi.

8.1.1 Attraversamenti aerei

Gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua (ponti, gasdotti, fognatura, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6,00 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino del Fiume Po allegata alla Deliberazione n. 2/99 del 11 maggio 1999.

Nel caso di attraversamenti realizzati con manufatti aventi luce inferiore a 6,00 m, è facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere l'applicazione in tutto o in parte della suddetta direttiva. In qualunque caso, il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica che consideri una portata di progetto per le verifiche idrauliche del ponte calcolata per un tempo di ritorno non inferiore a 100 anni e franco minimo di 1 metro.

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate; in tali situazioni è comunque necessario

verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto.

I manufatti di attraversamento, indipendentemente dalle loro dimensioni, non devono in ogni caso restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna, né comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo che riducano la sezione libera di deflusso.

Per gli attraversamenti di linee elettriche ad alta tensione, per motivi di sicurezza delle operazioni di manutenzione lungo il corso d'acqua, sarà necessario mantenere un'altezza minima dall'alveo pari a 8 m.

Non è ammessa la costruzione di pali o tralicci asserviti a linee tecnologiche sospese all'interno delle fasce idrauliche.

L'insieme delle opere costituenti l'attraversamento non deve comportare condizionamenti al deflusso della piena e indurre modificazioni dell'assetto morfologico dell'alveo. Dovrà essere garantito un franco idraulico di 1 metro tra l'intradosso delle strutture e la quota di massima piena verificata con un tempo di ritorno di 100 anni. L'orientamento delle pile (ed eventualmente delle spalle) deve essere parallelo al filone principale della corrente. Nel caso in cui la verifica di compatibilità idraulica degli attraversamenti esistenti non fosse adeguata rispetto alle prescrizioni precedentemente indicate, l'Amministrazione competente al rilascio del parere idraulico di compatibilità (nulla-osta idraulico) definisce le condizioni di esercizio transitorio delle opere, valide fino alla realizzazione degli interventi di adeguamento. La soluzione di intervento deve essere definita in funzione del grado di inadeguatezza riscontrato e delle caratteristiche della struttura esistente.

8.1.2 Attraversamenti in subalveo

Nel caso di attraversamenti dei corsi d'acqua realizzati in subalveo, fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi inerenti la normativa edilizia e la presenza di vincoli di natura paesistico-ambientale, questi dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

La quota di posizionamento dei manufatti, anche in caso di corsi d'acqua non in approfondimento, non deve mai essere inferiore a 50 cm rispetto alla quota attuale di

scorrimento, inoltre non deve essere in alcun modo modificata la sezione naturale dell'alveo in corrispondenza dei manufatti stessi. Per il solo caso di alvei artificiali in calcestruzzo, in caso di inderogabile e documentata necessità progettuale e tecnica, l'approfondimento degli attraversamenti in subalveo rispetto alla quota di fondo alveo potrà essere inferiore a 50 cm.

Per ogni altra indicazione di carattere progettuale si rimanda alle normative vigenti in materia.

8.2 TOMBINATURE

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni posta a distanze adeguate.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di una canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 "Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto": *"I pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20 – 25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili"*.

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

8.3 IMBOCCO CORSI D'ACQUA INTUBATI

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentabile o flottante.

I sistemi tipo griglie filtranti etc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo o altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti e ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

8.4 SOTTOPASSI

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante sottopassi a sifone; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell'opera.

8.5 ARGINI

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e il miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

8.6 DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Nessuno potrà chiedere all'Amministrazione comunale il risarcimento di danni ai fabbricati, alle piantagioni o altro situati all'interno delle fasce di rispetto e causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua se non per dolo o imperizia dei soggetti che, su ordine dell'Amministrazione comunale, abbiano effettuato l'intervento.

8.7 FABBRICATI E OPERE ESISTENTI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Per quanto riguarda gli interventi ammissibili su fabbricati esistenti e ricadenti all'interno delle fasce di rispetto, si rimanda a quanto riportato nell'art. 11 della L.R. n. 4 del 15 marzo 2016 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua", di seguito riassunta:

- per i fabbricati e le opere esistenti privi di titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica negativa (da effettuarsi secondo le direttive tecniche dell'Autorità di bacino del Fiume Po) ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi solo gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- per i fabbricati e le opere esistenti dotati di titolo legittimante ma con verifica di compatibilità idraulica negativa ovvero in presenza di rischio idraulico elevato sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del D.P.R. 380/2001, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, previa realizzazione di interventi di autoprotezione dalle piene nel rispetto delle condizioni idrauliche dettate dalla vigente pianificazione di bacino, nonché previo inserimento del riferimento all'opera o all'occupazione nel piano di protezione civile comunale, al fine di prevenire i danni in caso di evento di piena. In caso di danni alle opere o alle occupazioni, restano ferme le responsabilità civili e penali a carico del soggetto proprietario interessato;
- per i fabbricati e le opere esistenti privi di titolo legittimante ma con verifica di compatibilità idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del D.P.R. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia;
- per i fabbricati e le opere esistenti dotati di titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica positiva sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del D.P.R. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.

Il parere vincolante sulla verifica idraulica di compatibilità è rilasciato dall'Autorità idraulica competente sul reticolo idrico oggetto di verifica ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 2, della L.R. 12/2005. Il parere è rilasciato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda.

8.8 FABBRICATI PERICOLANTI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Nel caso di fabbricati e strutture private in genere in precarie condizioni di stabilità, tali da costituire serio rischio per il regolare deflusso delle acque, il Comune, mediante ordinanza sindacale, ingiungerà ai proprietari la messa in sicurezza dei fabbricati, assegnando un congruo termine per l'esecuzione degli interventi. In caso di inadempienza o di urgenza, il Comune potrà intervenire direttamente, addebitando le spese dell'intervento ai proprietari.

8.9 PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali, dovrà proporre agli uffici competenti dell'Agenzia del Demanio, le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione del reticolo minore dovranno essere inviate all'Agenzia del Demanio. L'Amministrazione comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si rammenta che, ai sensi del comma 4 dell'art. 115 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

8.10 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni.

8.11 RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 380/01.

L'Amministrazione comunale sarà sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità, derivante o conseguente, alla realizzazione delle opere difformi o abusive e il committente delle stesse dovrà rispondere in prima persona in caso di danni arrecati a terzi.

8.12 VARIAZIONI DI TRACCIATI DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Potranno essere autorizzati dalla U.T.R. di Mantova i progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche e alla tutela della pubblica incolumità e della salute pubblica.

A supporto dell'intervento sarà necessario redigere uno studio idraulico di dettaglio per il corretto dimensionamento delle opere e il progetto dovrà riguardare sia il corso d'acqua che la relativa nuova fascia di rispetto.

Sarà necessaria l'acquisizione del parere dell'Autorità Idraulica competente (il Comune) e dell'U.T.R. di Mantova, oltre che di una liberatoria dei proprietari dei mappali limitrofi al tracciato, che accettino l'apposizione dei relativi vincoli.

Sarà infine necessario procedere alla richiesta di sdemanializzazione delle aree precedentemente occupate dall'alveo, presentando istanza all'Agenzia del Demanio. L'Amministrazione comunale dovrà fornire il nulla-osta idraulico.

Si rammenta che, ai sensi del comma 4 dell'art. 115 del D.Lgs. 152/2006, le aree del demanio fluviale di nuova formazione, non possono essere oggetto di sdemanializzazione, pertanto in caso di variazione del tracciato anche le aree delle nuove inalveazioni, oltre a quelli del vecchio tracciato, sono intestate al demanio idrico.

8.13 PROGETTI ORGANICI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ALL'INTERNO DI AREE EDIFICABILI DEL P.G.T.

Per le aree edificabili previste dal P.G.T. e interessate dalla presenza di corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore, con alvei non appartenenti al demanio pubblico dello Stato, è consentito presentare progetti organici di sistemazione idraulica.

In particolare i progetti di sistemazione idraulica potranno prevedere:

- la sostituzione di terminali irrigui o di corsi d'acqua aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio con la rete comunale di fognatura bianca;
- lo spostamento di corsi d'acqua in alveo privato con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato;
- ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 152/006, i nuovi alvei dovranno essere a cielo aperto e in terra, al fine di favorire la vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Resta comunque vietata la copertura dei nuovi corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e della salute pubblica.

I nuovi corsi d'acqua verranno inseriti nel Reticolo Idrico Minore, a cura e onere del proponente che dovrà provvedere a intestare al demanio i nuovi tracciati, e saranno soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

I suddetti progetti organici di sistemazione idraulica dovranno essere sottoposti all'approvazione da parte del soggetto competente e dovranno essere corredati di:

- relazione idraulica a firma di un tecnico abilitato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzi le migliorie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
- progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio degli eventuali nuovi corsi d'acqua;
- proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità alla presente normativa;
- individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;
- domande di autorizzazione compilate in conformità alla presente normativa per ogni opera idraulica di cui al punto precedente.

8.14 SCARICHI IN CORSO D'ACQUA

L'autorizzazione agli scarichi nei corsi d'acqua viene rilasciata dal soggetto competente esclusivamente ai fini idraulici sotto l'aspetto della quantità delle portate conferite.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, gli scarichi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovranno acquisire le prescritte autorizzazioni dell'autorità competente, in aggiunta a quella idraulica di cui alla presente normativa.

Per quanto concerne l'aspetto quantitativo si introduce una distinzione:

- lo scarico delle acque fognarie depurate e delle acque industriali nei corsi d'acqua, richiederà, da parte del richiedente l'autorizzazione, la verifica della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Le domande di autorizzazione dovranno essere accompagnate dalla documentazione richiesta dagli Enti competenti.

Nel caso del Reticolo Idrico Minore si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 9.1: tra i documenti specialistici di cui al punto 2 si prescrive la redazione di una relazione idrologica e idraulica, redatta a firma di tecnico abilitato ed esperto in materia, con i metodi e i criteri stabiliti dall'Autorità di Bacino e dalla Regione, che dimostri la compatibilità idraulica dello scarico nel ricettore;

- lo scarico di acque meteoriche e quelle degli scolmatori di troppo pieno delle reti fognarie pubbliche ricadenti nell'ambito di applicazione del R.R. n. 7 del 23 novembre 2017 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica", come integrato dal R.R. 8 del 19 aprile 2019 e dal R.R. 3 del 28 marzo 2025, è soggetto all'osservanza del citato R.R. 7 e s.m.i..

È facoltà dell'Ente Gestore di competenza (Regione, Comune, Consorzio di Bonifica, Consorzio privato) dei corsi d'acqua ricettori, indicare limiti quantitativi più restrittivi rispetto a quelli sopra indicati definiti dal R.R. 7/2017 e s.m.i., in ragione di specifiche caratteristiche di sito o delle particolari funzioni del corso d'acqua; tali limiti, in base ai quali dovrà essere previsto il dimensionamento delle opere di raccolta, accumulo e scarico controllato delle acque meteoriche, dovranno essere esplicitati nel parere rilasciato dall'Ente Gestore;

- lo scarico di acque meteoriche e quello degli scolmatori di troppo pieno delle reti fognarie pubbliche non ricadenti nell'ambito di applicazione del R.R. n. 7 del 23 novembre 2017 e del R.R. 3 del 28 marzo 2025, ma che richiedano l'attivazione ex novo o la regolarizzazione di uno scarico preesistente, saranno subordinati alla verifica idraulica dell'idoneità del corso d'acqua ad accogliere il nuovo scarico.

In ogni caso, dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale e industriale;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

L'unico caso in cui, per lo scarico di acque meteoriche non ricadenti nell'ambito di applicazione del R.R. 7 del 23 novembre 2017 n. 7, in deroga a quanto sopra, è ammesso lo scarico tal quale delle acque meteoriche in rete fognaria o in corpo idrico è il caso di scarichi già esistenti e

qualora sussista l'impossibilità tecnica di realizzare bacini di accumulo (ad esempio per abitazioni del centro storico prive di cortili interni e direttamente affacciantisi sulla strada), previa monetizzazione secondo quanto previsto dal R.R. 7/2017.

Si evidenzia anche in questo caso come sia facoltà dell'Ente Gestore/Regolatore (Regione, Comune, Consorzio privato) dei corsi d'acqua ricettori dello scarico individuare limiti quantitativi più restrittivi rispetto a quelli sopra indicati, in ragione delle specifiche caratteristiche di sito o delle particolari funzioni del corso d'acqua; tali limiti, in base ai quali dovrà essere previsto il dimensionamento delle opere di raccolta, accumulo e scarico controllato delle acque meteoriche, dovranno essere esplicitati nel parere rilasciato dall'Ente Gestore.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua e dei manufatti del ricettore.

Qualora lo scarico venga convogliato in corpo idrico che pur non essendo oggetto di specifica tutela ai sensi del presente Regolamento, risulti a valle immissario di canali assoggettati a tutela, dovrà essere richiesta la concessione all'Ente gestore del ricettore (Regione, Comune, Consorzio privato), previa verifica di capacità di smaltimento delle portate immesse.

8.15 CANALIZZAZIONI AGRICOLE (FOSSI E SCOLINE)

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel Reticolo Idrico Minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Si dovrà porre la massima attenzione affinché l'esercizio irriguo non interferisca con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

8.16 OPERE E ATTIVITÀ NON RICOMPRESE NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI

Nei casi non ricompresi nei precedenti articoli si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso determinando il divieto o l'autorizzazione.

Art. 9. RICHIESTA DI CONCESSIONE O NULLA-OSTA PER INTERVENTI SUL RETICOLO IDRICO MINORE E ALL'INTERNO DELLE RELATIVE FASCE DI RISPETTO**9.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

Le domande per le richieste di nulla-osta o di autorizzazione ai fini idraulici o di concessione (se vi è occupazione di aree demaniali) all'esecuzione delle opere e degli interventi ammissibili, sono da redigersi secondo il modello fac-simile di cui all'Allegato G alla D.G.R. 11/5741 del 15 dicembre 2021 e corredate dagli allegati ivi elencati.

Le domande dovranno essere presentate al Comune di Gonzaga secondo le modalità operative vigenti al momento della presentazione (portali informatici dedicati).

Previa istruttoria tecnica da parte del settore tecnico del Comune di Gonzaga, l'Amministrazione comunale rilascerà apposito atto di concessione provvisto del relativo disciplinare, redatti secondo i fac-simile di cui all'allegato precedentemente citato.

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica. Una volta eseguite le operazioni di messa in sicurezza si dovrà provvedere alla presentazione della richiesta secondo quanto stabilito nel presente articolo.

La documentazione progettuale minima da presentarsi comprende:

1. Relazione tecnica generale (redatta da un tecnico abilitato), con:
 - individuazione del luogo e motivazione della domanda;
 - descrizione tecnica particolareggiata del progetto;
 - nel caso di attraversamenti con botti a sifone, indicazione dei presidi di protezione da sedimenti e ostruzione;
 - programma di manutenzione dell'opera, con indicazione delle modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione e la periodicità degli stessi;
 - assunzione della responsabilità per la manutenzione di quanto si prevede di realizzare e per i danni arrecati a terzi che possono essere causati sia durante i lavori che in seguito, a causa delle opere e delle attività oggetto dell'autorizzazione / concessione;
2. Relazioni tecniche specialistiche (se necessarie o richieste, redatte da tecnici abilitati ed esperti in materia):
 - verifiche idrologiche ed idrauliche;
 - relazione geologica;

- relazione di calcolo delle strutture;
3. Elaborati grafici:
- corografia in scala 1:10.000 con l'indicazione della posizione dell'intervento;
 - estratto di mappa catastale originale con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
 - estratto del P.G.T. con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
 - planimetria quotata dello stato di fatto e del progetto;
 - profilo longitudinale del corso d'acqua di rilievo e di progetto, se necessario;
 - sezioni trasversali di rilievo e di progetto, nel numero e nelle posizioni necessarie a rappresentare compiutamente le opere da eseguire;
 - particolari costruttivi e strutturali, se necessario;
4. Parere del soggetto titolare della concessione demaniale, nel caso di interventi interessanti corsi d'acqua industriali o irrigui in concessione.

Per gli interventi concernenti lo scarico in corso d'acqua, tale parere dovrà riportare l'eventuale limite quantitativo imposto allo scarico, qualora più restrittivo di quello individuato nel Paragrafo 8.14. Fermo restando quanto dovuto per il rispetto del R.R. 7/2017 e del R.R. 9/2019 in merito al principio di invarianza idraulica e idrologica.

Per interventi e opere ricadenti all'interno di eventuali Parchi, qualora istituiti, se dovuto sarà necessario ottenere parere positivo dell'Ente Parco.

9.2 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

All ricevimento della domanda un originale viene restituito con l'attestazione della data di presentazione.

L'Ufficio ha la facoltà di richiedere, qualora la documentazione presentata risultasse carente o non chiara, le integrazioni e le specifiche che siano ritenute necessarie, fissando un termine non inferiore a giorni 30 per la nuova presentazione.

Nel caso di gravi lacune o mancanze nella documentazione presentata, oppure decorso invano il termine di cui al paragrafo precedente, la domanda sarà dichiarata irricevibile e quindi respinta.

Negli atti autorizzati o concessori verranno stabiliti, con specifici disciplinari redatti secondo il modello fac-simile di cui all'Allegato G alla D.G.R. 11/5741 del 15 dicembre 2021 e s.m.i.,

dovranno essere sottoscritti per accettazione del richiedente: le condizioni, gli obblighi e la durata dell'autorizzazione o della concessione.

9.3 SPESE D'ISTRUTTORIA

In fase di presentazione e consegna della richiesta saranno da saldarsi le spese di istruttoria stabilite dall'Amministrazione comunale e vigenti alla data dell'inoltro della richiesta.

Qualora tali spese non fossero saltate in concomitanza con la domanda, i tempi procedurali avranno decorrenza dalla presentazione dell'attestato di pagamento.

9.4 CAUZIONE

Il rilascio di concessioni di Polizia Idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone.

La cauzione, ove nulla osti, sarà restituita al termine di validità dell'autorizzazione o concessione medesima.

9.5 CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Le autorizzazioni o concessioni (se vi è occupazione di aree demaniali) per l'esecuzione di opere e di interventi sul Reticolo Idrico Minore, sono soggette al pagamento del canone di polizia idraulica calcolato dal Comune in analogia agli importi stabiliti nell'Allegato "F" alla D.G.R. 11/5741 del 15 dicembre 2021 e s.m.i..

Il canone:

- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.Lgs. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le autorizzazioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascuno mese di validità del provvedimento autorizzativo; la frazione di mese deve intendersi per intero (L.R. n. 26 del 17 dicembre 2001);
- la cauzione presentata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di autorizzazione, è dovuta per importi superiori a EURO 258,23 (L.R. n. 26 del 17 dicembre 2001).

In Allegato 2 si riportano i canoni vigenti alla data di redazione del presente Regolamento, che saranno sostituiti di volta in volta con quelli aggiornati da Regione Lombardia.

Art. 10. NORMATIVA RELATIVA AL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA CONSORTILE

Le attività sui corsi d'acqua e all'interno delle fasce di rispetto in gestione al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po sono normati dal "Regolamento consortile di polizia idraulica", riportato in Allegato 3.